

del 11/7/2011 n. 434

#### DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29/2011 del 08/7/2011. D.Lgs. 152/2006 parte Seconda - D.Lgs. 36/2003 - Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria di discarica da realizzare nel 3º lotto 4º stralcio (ex 2B). Modifica dell'autorizzazione n. 49/2005 del 04/8/2005 e successive modifiche n. 79/2007 del 01/8/2007 e AIA n. 19 del 19/7/2010

Ditta: SO.GE.NU.S. SPA P. IVA/C.F: 01141940427

Sede legale e Sede dell'impianto: Via CORNACCHIA, 12 - MAIOLATI SPONTINI

(AN)

#### **DESTINATARI**

Ragioneria

Dipartimento III Settore I

Ancona, 1 1 1 116. 2011 Dott. Ing Massimo Sbriscia



#### VISTI:

- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 284 del 15/12/1999;
- il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001 e modificato con D.C.P. n. 79 del 28/6/2004;
- il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il D.M. Ambiente 03/08/2005 successivamente sostituito con il D.M. 27/9/2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, e in particolare l'art. 7 che disciplina il regime autorizzativo delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte Seconda relativa a "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione ambientale integrata";
- la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 459 del 30/9/2008, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2003;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1547 del 05/10/2009 ad oggetto "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005";
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di rilascio dell'autorizzazione ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n 59;
- la D.G.R. n. 1735 del 29/11/2010 recante "indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3.8.2005 riguardanti l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica e i criteri generali per la realizzazione delle sottocategorie Revoca della DGR n. 1111/2010.
- VISTA l'autorizzazione n. 5/2005 del 24/01/2005 con cui è stato approvato il piano di adeguamento della discarica in oggetto al D.lgs. 36/2003;
- PRESO ATTO che la Regione Marche con provvedimento n. 20 VAA\_08 del 15/3/2007 ha riconosciuto il provvedimento n. 5/2005 del 24/1/2005 rilasciato dalla Provincia di Ancona come Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTA l'autorizzazione n. 49/2005 del 4/08/2005 con cui è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale e approvato il progetto presentato dal Comune di Maiolati Spontini per l'ampliamento 4° stralcio, della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Cornacchia, 12 Maiolati Spontini nel quale è previsto il conferimento (operazione classificata D1 dall'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006) dei seguenti volumi e quantitativi di rifiuti:
  - volume utile per il conferimento dei rifiuti: 1.957.384 m³ così divisi: 859.901 m³ per il "comparto vasche rifiuti urbani"e 1.097.383 m³ per il "comparto vasche rifiuti speciali (ex 2ª categoria tipo B)"
  - quantitativo di rifiuti conferibili in discarica: 1.957.384 t così divise: 859.901 t per il "comparto vasche rifiuti urbani"e 1.097.383 t per il "comparto vasche rifiuti speciali (ex 2a categoria tipo B)";

#### VISTE le autorizzazioni:

- n. 79/2007 del 1/8/2007, con la quale è stato autorizzato l'esercizio del 3° lotto del 4° stralcio fino al 6/8/2017;



 A.I.A. n. 19 del 19/7/2010 con cui è stata tra l'altro riformulata la data di scadenza delle autorizzazioni all'esercizio dei vari lotti della discarica uniformandole in base alle disposizioni di cui all'art. 29-octies comma 2 alla data del 24/01/2013;

VISTA l'istanza della ditta SO.GE.NU.S. SPA pervenuta il 22/06/2011, acquisita al prot. 75734 del 05/7/2011, con la quale si chiede l'autorizzazione a realizzare un settore confinato di discarica per l'abbancamento di rifiuti speciali non pericolosi ovvero "rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas", quale sottocategoria in conformità alle disposizioni dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DM 27/9/2011 nonché alla DGR Marche n. 1735 del 29/11/2010 in merito ai criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle sottocategorie;

VISTA la successiva documentazione integrativa alla domanda, pervenuta il 04/7/2011 con propria nota n 938 del 01/7/2011, con cui si forniscono ulteriori dettagli tecnici in merito all'assenza di interferenze tra le varie tipologie di rifiuti che saranno ammessi nella sottocategoria progettata, fornendo a tal proposito una tabella in cui si definiscono i valori in deroga alle concentrazioni limite degli analiti previsti dalla normativa vigente (tab. 5 - D.M. 27/9/2010):

VISTA l'urgenza di trovare una soluzione definitiva allo smaltimento dei fanghi di depurazione di acque reflue di impianti di trattamento sia pubblici che privati di cui all'Ordinanza della Presidente della Provincia n. 48 del 23/12/2010 emessa in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010;

PRESO ATTO che l'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs. 152/06 prevede che il gestore dell'impianto possa attuare le modifiche trascorsi 60 giorni dalla data della loro comunicazione senza che l'Autorità competente abbia rilevato che le modifiche progettate siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera 1-bis);

RITENUTO opportuno non far decorrere i 60 giorni sopra richiamati e di procedere con il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della sottocategoria progettata in conformità alle norme nazionali e regionali sopra richiamate;

DATO ATTO che il settore di discarica individuato nel progetto per la realizzazione del confinamento delle tipologie di sottocategorie di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del DM 27 settembre 2010 non supera il 30% della capacità residua della discarica, il volume massimo della medesima tipologia non supera il 70 % della capacità complessiva destinabile al confinamento e la struttura progettata garantisce l'assenza di interferenze con gli altri settori di discarica;

VISTA l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori pari a € 700,00 in conformità al regolamento per le procedure di gestione rifiuti in ambito AIA approvato con DGP n. 109/2011;

RITENUTO di accogliere l'istanza e di effettuare la modifica dell'autorizzazione n. 49/2005 del 04/08/2005 e successive modifiche;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



#### DETERMINA

- I. Di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l'autorizzazione integrata ambientale n. 49/2005 del 4/8/2005 e successive modifiche, relativa al progetto di ampliamento della discarica sita in Via Cornacchia Maiolati Spontini, e gestita dalla ditta So.ge.nu.s. Spa di Maiolati Spontini, come di seguito illustrato:
  - a) si autorizza la realizzazione della sottocategoria di discarica di cui al progetto presentato in data 22/6/2011 e successiva integrazione presentata il 04/7/2011, a firma dei tecnici Dott.ing. Raffaele Solustri e Dott.Geol. Massimo Mosca individuata all'interno della perimetrazione relativa al 3° stralcio del 4° lotto di ampliamento, del 04/8/2005;
  - b) si autorizza lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, nella sottocategoria di cui al punto precedente, rientranti nella definizione di cui all'art. 7 comma 1 lettera c) del DM 27/9/2011, in particolare in deroga alle concentrazioni limite definite in tab. 5 D.M. 27/9/2011 sino ai valori massimi definiti in tabella allegata trasmessa il 04/7/2011, ferma restando la data di scadenza di esercizio dell'impianto al 24/01/2013 e comunque non oltre il raggiungimento dei profili e le quote di cui al progetto approvato con autorizzazione n. 49/2005 del 04/8/2005.
- II. Resta valido quant'altro previsto dall'autorizzazione n. 49/2005 del 4/8/2005 e successive modifiche.
- III. La ditta è tenuta ad inviare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, l'aggiornamento della garanzia finanziaria prestata per l'esercizio dell'attività, con la presa d'atto della presente modifica.
- IV. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.
   V. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
  VII. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art.
  5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Ing. Massimo Sbriscia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: Class. 09.01.02.50 completa.

DOIT. Ing. Massimo Sbriscia

Visto:IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni

4




SO.GE.NU.S. S.p.A.

2 1 MAS. 2012

#### PROVINCIA DI ANCONA

### DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

AREA ECOLOGIA



Prot. 21460 Allegati: 1

Ancona,

1 1 MUF 2017

\_\_\_\_

SO.GE.NU.S. SPA Via CORNACCHIA 12 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c.

Comune di Maiolati Spontini

L.go Pastori n. 1

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c.

ARPAM Ancona - Responsabile Dipartimento

Provinciale

Via C. Colombo, 106 60127 ANCONA (AN)

Oggetto: D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 - parte Seconda - ditta SO.GE.NU.S. SPA, Via CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI. Modifica alla gestione della sottocategoria di discarica.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 274 del 8/5/2012, relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE D'AREA Dott.ssafabtonella Fyselli

Data: 08/05/2012

Responsabile del procedimento:

Classifica Pratica:

I.sorichetti 09 01 02 50

Telefono:

071/5894.430-608 fax 420

fax 420

Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica. Rev. 03 del 09/06/2008

Pagina 1 di 1



del 08/05/2012 n. 274

#### PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 42/2012. D.Lgs. 152/2006 – parte Seconda - D.Lgs. 36/2003 – D.M. 27/9/2010 - sottocategoria di discarica di rifiuti non pericolosi autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29/2011 del 08/7/2011 - Modifica non sostanziale

Ditta: SO.GE.NU.S. SPA P. IVA/C.F: 01141940427

Sede legale e sede impianto: Via CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI (AN)

#### DESTINATARI

□ Ragioneria

Dipartimento III Settore I

Ancona,

Il Dirigente Dott. Ing Massimo Sbriscia



#### VISTI:

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

• la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006, compresi quelli soggetti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA l'AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata fino all'esercizio di una sottocategoria all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI;

VISTE le considerazioni espresse dall'U.O. Controlli Ambientali nel verbale n. 82/12 del 10/4/2012, sulla derogabilità del parametro TOC e su altri aspetti legati alla sottocategoria ai sensi del DM 27/9/2010:

#### RITENUTO di:

1) stralciare il parametro TOC dai parametri previsti in deroga rispetto ai limiti di cui al DM 27/9/2010 nell'autorizzazione sopracitata;

2) sospendere l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti pericolosi nella sottocategoria di discarica in attesa della valutazione di rischio che il gestore dell'impianto dovrà presentare entro 60 giorni;

DATO ATTO che il presente atto non costituisce una modifica sostanziale dell'impianto ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

- I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte seconda. Titolo III-bis, l'AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata fino all'esercizio di una sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI, come di seguito riportato:
  - 1. il parametro TOC viene stralciato dalla lista dei parametri per i quali sono state previste deroghe dalle summenzionate autorizzazioni;
  - 2. la ditta in oggetto è tenuta a presentare alla Provincia di Ancona, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, la valutazione di rischio di cui all'art. 7 del DM 27/9/2010; in attesa delle risultanze dell'esame della suddetta valutazione viene sospesa l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti pericolosi nella sottocategoria;
- II. Resta valido quant'altro previsto dall'AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011.
- III. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.



IV. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il dott. Ing. Massimo Sbriscia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: Class. 09.01.02.50 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

Visto: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni



#### PROVINCIA DI ANCONA

#### **DIPARTIMENTO III - GOVERNO DEL TERRITORIO** SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

AREA ECOLOGIA



Via Menicucci, 1 - 60121 ANCONA Codice Fiscale n. 00369930425 e-mail: m.sbriscia@provincia.ancona.it

Prot. 114556 Allegati: 1

Ancona, 30/07/2012

SO.GE.NU.S. SPA Via CORNACCHIA 12 60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c.

Comune di Maiolati Spontini

L.go Pastori n. 1

60030 MAIOLATI SPONTINI (AN)

e p.c.

ARPAM Dipartimento Provinciale - Servizio

Rifiuti/Suolo

Via C. Colombo, 106 60100 ANCONA (AN)

SO.GE.NU.S. S.p.A. 0 6 AGO. 2012 Prot. Nº 1339

Oggetto: D.lgs. 36/2003 - D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 - parte Seconda - ditta SO.GE.NU.S. SPA -MAIOLATI SPONTINI. Sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi modifica non sostanziale AIA n. 42/2012.

In allegato alla presente si trasmette la D.D. n. 477 del 30/7/2012, relativa all'oggetto.

Al fine di rendere più agevole le operazioni di controllo, in particolare da parte di Organi accertatori diversi da questa Amministrazione, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento e tutti gli atti progettuali.

In caso d'inosservanza sarà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento Dirigente ad interim del Settore (Dott. Ing. Røberto Renzi)

Dott. Ing. Massimo Sbriscia

MS/Is

Data: 30/07/2012

Responsabile del procedimento:

Classifica Pratica: Si prega citare nella risposta: protocollo, Responsabile del Procedimento, Classifica.

Rif. 102835 del 09/07/2012

m.sbriscia

09.01.02.50

Telefono:

071/5894.430-608 fax 420

Rev. 03 del 09/06/2008

Pagina 1 di 1

www.provincia.ancona.it





del 30 LUG. 2012

n. 477

#### PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/2012. D.Lgs. 152/2006 – parte Seconda - D.Lgs. 36/2003 – D.M. 27/9/2010. Sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi - modifica non sostanziale AIA n. 42/2012

Ditta: SO.GE.NU.S. SPA P. IVA/C.F: 01141940427

Sede legale e sede discarica: Via CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI (AN)

#### DESTINATARI

T Ragioneria

Dipartimento III Settore I

Ancona,

Il Direttore del Dipartimento
Dirigente ad interim del
Settore
Dott. Ing. Roberto Renzi



#### VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

• la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006, compresi quelli soggetti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA l'AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011 e n. 42/2012 dell'8/5/2012, con la quale la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata all'esercizio di una sottocategoria all'interno della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI;

VISTO che con l'AIA n. 42/2012 dell'8/5/2012 si è proceduto a:

1) stralciare il parametro TOC dai parametri previsti in deroga rispetto ai limiti di cui al

DM 27/9/2010 nell'autorizzazione sopracitata;

2) sospendere l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti pericolosi nella sottocategoria di discarica in attesa della valutazione di rischio che il gestore dell'impianto dovrà presentare entro 60 giorni;

VISTA l'istanza pervenuta il 04/07/2012, prot. 102835 del 09/07/2012, con la quale la ditta

SO.GE.NU.S. SPA:

dichiara di rinunciare allo smaltimento dei rifiuti pericolosi nella sottocategoria di

chiede di rivedere le summenzionate prescrizioni ripristinando la deroga per il parametro TOC e di essere esonerati dalla presentazione dell'analisi di rischio;

VISTA la nota n. 112576 del 26/7/2012, con la quale questa Provincia ha comunicato alla ditta e al Comune di MAIOLATI SPONTINI, ove è sito l'impianto, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, chiedendone la pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi;

VISTO il DM 27/9/2010, in particolare gli artt. 7 e 10;

RITENUTO di accogliere l'istanza e di effettuare la modifica dell'AIA n. 42/2012 dell'8/5/2012;

DATO ATTO che il presente atto non costituisce una modifica sostanziale dell'impianto ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Presidente della Provincia n. 1 del 5/6/2012 di rinnovo/conferimento di incarichi dirigenziali;

#### DETERMINA

I. Di modificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte seconda. Titolo III-bis, l'AIA n. 42/2012 del 8/5/2012, di cui alle premesse, rilasciata alla ditta SO.GE.NU.S. SPA in relazione all'esercizio di una sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi,



ubicata in Via CORNACCHIA 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI, come di seguito riportato:

1. i commi 1) e 2) del paragrafo I, dell'AIA n. 42/2012 dell'8/5/2012, sono da

intendersi revocati;

2. è fatto divieto di smaltire rifiuti pericolosi nella sottocategoria di discarica autorizzata con AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011.

II. Resta valido quant'altro previsto dall'AIA n. 29/2011 del 08/7/2011, modificata con AIA n. 32/2011 del 02/08/2011.

III. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.

IV. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VI.Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il dott. Ing. Massimo Sbriscia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: Class. 09.01.02.50 completa.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Massimo Sbriscia

Il Direttore del Dipartimento Dirigente ad interim del Settore Dott. Ing. Roberto Renzi

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni



del 29/8/2011 n. 513

## DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio SETTORE I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale N. 34/2011 del 26/08/2011. D.Lgs. 152/2006 – parte Seconda – D.Lgs. 36/2003. Discarica per rifiuti non pericolosi. Rettifica dei provvedimenti AIA n. 29/2011 del 08/7/2011 e n. 32/2011 del 02/8/2011.

Ditta: SO.GE.NU.S. SPA P. IVA/C.F: 01141940427

Sede legale e Sede dell'impianto: Via Cornacchia, 12 - MAIOLATI SPONTINI

#### DESTINATARI

Ragioneria

Dipartimento III Settore I

Ancona, 2 9 000, 2011

Per Il Dirigente Dott. Ing Massimo Sbriscia

La Responsable d'Area Dott.ssa Antonella Fuselli/



#### VISTI:

- il D.lgs. 13/01/2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 388 del 05/8/2008, che ha definito i criteri per la composizione e il funzionamento della Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lvo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e le procedure per l'approvazione dei progetti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- la Delibera di Giunta di questa Provincia n° 552 del 25/11/2008, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208 e 211, del D.Lgs. 03/4/2006 n 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006;
- VISTE le Autorizzazioni Integrate Ambientali n. 29/2011 del 08/7/2011 e successiva modifica n. 32/2011 del 02/8/2011, con le quali la Provincia di Ancona ha autorizzato il gestore della discarica, ditta SO.GE.NU.S. SPA, a realizzare una sottocategoria di discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in deroga ai limiti di accettabilità, da realizzarsi in una porzione individuata all'interno del 3° lotto 4° stralcio ubicato in Via CORNACCHIA n.12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI;
- VISTA la comunicazione della ditta pervenuta via fax in data 26/8/2011 con cui s'informa che sono state rilevate alcune inesattezze nei citati provvedimenti amministrativi rilasciati, consistenti nell'errata trascrizione della frase "3° lotto del 4° stralcio";
- CONSIDERATO che dal controllo degli atti si è effettivamente accertato il seguente errore di trascrizione nel paragrafo I. lettera a) di entrambi gli atti sopra citati, ossia "3° stralcio del 4° lotto" anziché il corretto "3° lotto del 4° stralcio", così come identificato nel provvedimento autorizzativo n. 79/2007 del 01/8/2007 per l'esercizio del citato lotto di discarica;
- RITENUTO opportuno, al fine della correttezza degli atti amministrativi, rettificare la frase sopra richiamata in entrambi gli atti;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 90 del 28/05/2008 di sostituzione del Dirigente del Settore "Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente" in caso di assenza o impedimento temporaneo;



#### **DETERMINA**

I. di rettificare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte Seconda, le Autorizzazioni Integrate Ambientali n. 29/2011 del 08/7/2011 e successiva modifica n. 32/2011 del 02/8/2011, con le quali la ditta SO.GE.NU.S. SPA è stata autorizzata all'esercizio di una sottocategoria di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Cornacchia n. 12 nel comune di MAIOLATI SPONTINI, come di seguito riportato:

Al posto della dicitura "3° stralcio del 4° lotto" leggasi la frase "3° lotto del 4° stralcio".

- II. Resta valido quant'altro previsto dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali n. 29/2011 del 08/7/2011 e successiva modifica n. 32/2011 del 02/8/2011.
- III. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.
- IV. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo delle Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'istruttore geom. Gabriele Filomena.

<u>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:</u> Class. 09.01.02.50 completa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriele Filomena

11

Visto:IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Roberto Renzi)

Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Ing. Massimo Sbriscia LA RESPONSABILE D'AREA Dott.ssa Antonella Fuselli

AF/gf

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni

#### DISCARICA SITA IN LOCALITA' CORNACCHIA

#### - 4° STRALCIO – VARIANTE NON SOSTANZIALE

(L.R. 07/2004 e ss.mm.ii.)

# REALIZZAZIONE DI SOTTOCATEGORIE DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI AI D.M. 03/08/2005, D.M. 27/09/2010, D.G.R. N° 1735 DEL 29/11/2010, E D.LGS. N° 36 DEL 13/01/2003.

#### Documentazione integrativa

#### DEROGA AI LIMITI DI ACCETTABILITA'

Visti i contenuti del D.M. 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", - del D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 Agosto 2005" e le indicazioni formulate nella Delibera di G.R. n. 1735 del 29/11/2010 nella quale si definisce che, per quanto attiene alla realizzazione delle sottocategorie, è indispensabile assicurare una compartimentazione dell'area adibita all'abbancamento dei rifiuti, escludendo interferenze con gli altri settori di discarica, si è progettata una vasca (sottocategoria) in linea con tali direttive.

Le caratteristiche della vasca progettata, assicura l'assenza di interferenze tra i rifiuti di cui si chiede la deroga ai limiti di accettabilità e la restante massa degli abbancamenti, escludendo, di conseguenza, la possibilità di interazione tra le varie sostanze conferite.

In particolare è possibile affermare che:

- √ i <u>liquidi (percolato)</u> derivanti dallo stoccaggio in vasca dei rifiuti di sottocategoria, sono
  contenuti dalle arginature impermeabilizzate (telo in HDPE e geocomposito bentonitico);
  pertanto il percorso tra sorgente e recettore finale delle eventuali sostanze prodotte è, in ogni
  caso, contenuto nell'ambito della vasca realizzata escludendo, di conseguenza, condizioni di
  rischio. Nel punto di minima topografica della base dell'invaso verrà realizzato un pozzo di
  raccolta del percolato a sua volta emunto mediante pompa ed inviato a depurazione esterna;
- √ i <u>rifiuti solidi</u> vengono abbancati all'interno del bacino appositamente creato e confinato e ricoperti giornalmente con terreno; non si avranno, pertanto, possibilità di interazioni con rifiuti non appartenenti alla sottocategoria. A fine lavori di abbancamento verrà realizzata, in testa al banco, la copertura in base al D.Lgs. 36/2003 che assicurerà una impermeabilizzazione della sottocategoria.

Le <u>sostanze gassose (biogas)</u> create dai rifiuti nella fase di maturazione degli stessi, vengono raccolte, come da progetto, sia da dreni sub-orizzontali realizzati nel banco, a varie quote, sia da pozzi di biogas verticali. Il gas prodotto verrà inviato ad apposita centrale di cogenerazione, per la combustione del biogas con conseguente produzione di energia elettrica.

Il contenimento in vasca compartimentata dei rifiuti di cui si è richiesta la deroga, esclude, come sopra specificato, situazioni di rischio.

In base a tali valutazioni, è stata redatta la tabella sotto riportata nella quale si definisce relativamente al DOC presente nell'eluato e alla percentuale di TOC sul tal quale (quest'ultima con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili) i seguenti valori di deroga:

componente	Mg/I con deroghe
As	0,2
Ва	10
Cd	0,4 (*)
Cr	3 (*)
Cu	15 (*)
Hg	0,02
Мо	6 (*)
Ni	10 (*)
Pb	11 (*)
Sb	5 (*)
Se	0,05
Zn	15(*)
Cl-	6.000 (*)
F-	15
SO4	8.000 (*)
DOC	3.000 (*)
TDS	20.000 (*)
TOC (Tutti i CER pericolosi autorizzati)	≤ 15 %

(\*) valori in deroga al D. M. 27 settembre 2010

Li, luglio 2011

Massimo MOSCA C Geologo Specialista M N. 38